

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017

AC n. 4127-bis

Emendamenti ANIEF

Dopo il comma 11 art. 41 aggiungere il seguente comma:

12. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2017 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 1° marzo 2017.

Motivazione [albo ricercatori universitari]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell'ottica dell'innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese.

Dopo il comma 5 art. 52 aggiungere i seguenti commi:

6. È abolito il comma 17 art. 9 del decreto-legge n. 78/90 come convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122. Conseguentemente, in attesa

del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente dell'amministrazione statale viene rivalutata attraverso la sua indicizzazione al tasso di inflazione rilevato dall'Istat, con decorrenza dal mese di settembre 2016. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici."

Motivazione [adeguamento ivc inflazione]: il ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro ha comportato una perdita rilevante del potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dell'amministrazione statale. Lo sblocco dell'indennità di vacanza contrattuale, attraverso la sua rivalutazione sulla base dell'aumento dell'inflazione, si propone di intervenire in favore di queste categorie, anche in relazione alla possibilità di incentivare i consumi ed accelerare la ripresa economica dopo il lungo periodo di recessione attraversato dal nostro paese.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abolita la trattenuta di cui all'art. 1 c. 3 DPCM 20/12/1999.

Motivazione [abolizione trattenuta tfr]: in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 223/2012 e 244/2014 è necessario procedere all'immediata abolizione di ogni forma di trattenuta tfr a carico dei lavoratori statali.

Dopo il comma 2 art. 53 aggiungere i seguenti commi:

3. All'art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente comma 39-bis: "L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1° settembre 2017 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento".

Motivazione [introduzione diritto primo biennio secondo grado]: il potenziamento dello studio di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso il suo affidamento a personale docente opportunamente formato, e la sua introduzione nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado contribuirà alla formazione civica dei nostri studenti.

4. All'art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 39-bis è inserito il seguente comma 39-ter: "L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1° settembre 2017 in tutti i percorsi didattici di "Alternanza scuola-lavoro"

del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l'obiettivo di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali previsti dall'art.1 comma7 della legge 107/15”.

Motivazione [introduzione diritto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro]: attraverso l'introduzione proposta si intende agevolare negli studenti della scuola secondaria di secondo grado lo sviluppo dei comportamenti e il potenziamento delle conoscenze ivi indicati.

5. All'art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è soppresso il comma 73.

Motivazione [abolizione titolarità su ambito]: il ripristino della titolarità su scuola, e non su ambito territoriale, per tutti docenti appare necessario in relazione alla necessità di porre rimedio all'attuale quadro che vede la presenza ingiustificata di situazioni giuridiche differenti tra docenti.

6. All'art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è soppresso il comma 75.

Motivazione [abolizione limite organici sostegno - v. anche comma 39]: in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzione n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

7. Al comma 79 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 eliminare il primo periodo.

8. All'art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82.

Motivazione [abolizione chiamata diretta - commi 7 e 8): l'abolizione dell'assegnazione dei docenti alle scuole statali attraverso la scelta diretta da parte del dirigente scolastico è necessaria per l'immediato ripristino del principio meritocratico, chiaramente richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, che consenta la collocazione in servizio del personale nella pubblica amministrazione sulla base del punteggio e della posizione nelle graduatorie da essi occupata.

9. Al comma 88, lettera b), art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 sostituire le parole: “e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,” con le seguenti: “al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,”.

Motivazione [ammissione con riserva al prossimo corso-concorso per dirigenti scolastici i ricorrenti avverso il bando concorso ds 2011]: l’ammissione degli aspiranti in questione, già ricorrenti avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011, attraverso la previsione di una quota di riserva ad essi destinata per l’analogo concorso di imminente indizione, consentirà la composizione della controversia giudiziaria ancora in corso.

10. All’art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente comma 105-bis: “A decorrere dall’a.s. 2017/18, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il c. 10-bis art. 1 L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 20. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l’inserimento a domanda in fascia aggiuntiva alla terza di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Dal prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il personale in possesso di titolo d’accesso alle graduatorie ad esaurimento ed e/o di circolo e d’istituto di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, può chiedere l’iscrizione nelle corrispondenti graduatorie per la scuola primaria.”

Motivazione [aggiornamento GaE annuale+ inserimento abilitati in fascia aggiuntiva GaE + reinserimento + primaria personale educativo]: l’elevata percentuale di contratti a tempo determinato stipulati anche per l’anno scolastico in corso nelle scuole di tutti gli ordini e gradi, rende evidente come né il piano straordinario di assunzioni del personale docente di cui alla L. 107/2015, né il concorso docenti 2016, abbiano garantito il numero di docenti di cui la scuola statale italiana necessita per il proprio regolare funzionamento. Allo stesso tempo, è necessario fornire una risposta realmente esaustiva ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) in relazione all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana. Per questo, è necessario garantire a tutti gli abilitati la possibilità di essere inseriti a richiesta nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Allo stesso modo, è necessario garantire il reinserimento nelle medesime graduatorie a tutto il personale docente

che è stato da esse depennato in seguito a mancata presentazione di domanda di aggiornamento o conferma dell'iscrizione nelle stesse. L'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento, inoltre, consentirebbe di individuare gli aspiranti alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato e determinato facendo riferimento a punteggi e titoli aggiornati, in modo da avere un quadro fedele in relazione al merito (punteggio) di ciascun aspirante, nel massimo rispetto del principio meritocratico. Infine, è necessario procedere al riconoscimento della validità dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie della scuola primaria anche del personale educativo, come già sancito da alcuni pronunciamenti giudiziari.

11. Il comma 107 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 viene soppresso e sostituito dalla seguente formulazione: "A partire dall'a.s. 2017/2018 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce ed un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti."

Motivazione [trasformazione GI in graduatorie per ambiti territoriali + aggiornamento nuove GI + riammissione laureati terza fascia]: le difficoltà sempre crescenti che le scuole incontrano nell'individuazione di aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato rende dannoso ed anacronistico il limite di massimo venti scuole (10 per la le scuole dell'infanzia e primaria) in cui gli aspiranti possono richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto. Pertanto, è necessario estendere tale limite, trasformando dette graduatorie in graduatorie per ambiti territoriali. Per lo stesso motivo, è necessario consentire l'inserimento di tutti i laureati, in possesso di titolo d'accesso all'insegnamento, alla terza fascia delle medesime graduatorie.

12. All'art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma 108-bis: "A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni."

Motivazione [abolizione vincolo permanenza triennale in provincia assunzione]: la sussistenza del vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione è del tutto priva di ragion d'essere in quanto slegata da qualsiasi esigenza di continuità didattica. Il

personale docente neoassunto, infatti, nel triennio ha comunque facoltà di chiedere, senza alcuna limitazione, il trasferimento in altra scuola all'interno del comune e/o delle medesima provincia, rendendo pertanto vana la pretesa per cui tale limitazione era stata introdotta. Inoltre, i numerosi errori, solo in minima parte sanati dal MIUR, nell'ultima tornata di mobilità interprovinciale rendono necessaria la massima flessibilità per porre rimedio alla situazione di disagio estremo in cui migliaia di docenti sono stati costretti a vivere per l'anno scolastico in corso.

13. All'art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 108-bis è aggiunto il seguente comma 108-ter: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini della mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, l'assegnazione dei posti nella scuola primaria."

Motivazione [mobilità su primaria per personale educativo]: è necessario procedere al riconoscimento della possibilità per il personale educativo di poter chiedere la mobilità anche sui posti della scuola primaria, come già sancito da alcuni pronunciamenti giudiziari.

14. Al comma 109 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107:

- a) alla lettera a), primo periodo, eliminare le parole “, come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
- b) Alla lettera a), terzo periodo, eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
- c) Alla lettera b) secondo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo,”.
- d) Alla lettera c) eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
- e) Alla lettera c), dopo le parole “ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.” aggiungere: “A decorrere dall’a.s. 2017/18, qualora le graduatorie ad esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo.” **[estensione doppio canale a GI]**
- f) Alla lettera c) ultimo periodo, sostituire le parole “Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento,” con le parole “è abrogato”.

15. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107:

- a) al primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente”;
- b) al primo periodo, sostituire la parola “abilitazione” con la parola “accesso”.
- c) Al terzo periodo, modificare le parole “Al personale educativo in possesso di titolo d’accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure concorsuali” con le seguenti: “I titoli d’accesso validi ai fini dell’inserimento nelle

graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d'istituto di cui all'art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola Primaria.”

d) Eliminare le parole “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”

e) **Motivazione [ammissione laureati al concorso a cattedra + ammissione concorso primaria per personale educativo + abolizione divieto partecipazione concorso a cattedra docenti di ruolo]:** le numerose incongruenze derivanti dalle risultanze del concorso docenti 2016 rendono necessario il ripristino della normativa vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. 107/2015 in tema di concorsi per il personale docente. Tra queste, l'esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti laureati privi di abilitazione ha causato l'impoverimento della platea dei concorrenti che, in molti casi, è stata concausa del fatto che in molte regioni e per diverse classi di concorso il numero di aspiranti utilmente inserito nelle graduatorie di merito finali fosse molto inferiore al numero dei posti messi a concorso (b). Per lo stesso motivo, è da eliminare la norma che impedisce ai docenti di ruolo di partecipare ai concorsi (d) a cattedra e al personale educativo di poter concorrere anche per i posti della scuola primaria (c). Infine, al fine di fornire una risposta realmente esaustiva ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) in relazione all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario estendere anche ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto - ove fossero esaurite le relative graduatorie ad esaurimento - la possibilità di concorrere per il 50% alla stipula di contratti a tempo indeterminato.

16. Al comma 111 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.

17. Il comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è soppresso.

18. Al comma 114 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.

Motivazione [eliminazione vincolo 10% e ripristino T.U. scuola ante buona scuola in materia di concorsi a cattedra - commi 16, 17 e 18): le numerose incongruenze derivanti dalle risultanze del concorso docenti 2016 rendono necessario il ripristino della normativa vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. 107/2015 in tema di

concorsi per il personale docente. In particolare, l'introduzione del limite del 10% al numero di idonei in graduatoria causa la perdita di possibilità di immissione in ruolo nei casi in cui gli aspiranti vincitori e/o idonei rinunciano alla stipula del contratto (ad esempio, per accettarne un altro da diversa graduatoria di merito o da graduatoria ad esaurimento).

19. Dopo il comma 114 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-bis: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico."

Motivazione [nuovo concorso docenti]: considerato che in molte regioni e per diverse classi di concorso il numero di aspiranti utilmente inserito nelle graduatorie di merito finali del concorso docenti 2016 è stato molto inferiore al numero dei posti messi a bando, è necessario procedere in tempi rapidi all'indizione di un nuovo concorso a cattedra.

20. Dopo il comma 114-bis art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-ter: "Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-bis."

Motivazione [ammissione in soprannumero al nuovo concorso docenti]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso docenti per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale incarico a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili.

21. Dopo il comma 114-ter art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-quater: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico."

Motivazione [nuovo concorso ds]: è necessario procedere in tempi rapidi all'indizione di un nuovo concorso per dirigenti scolastici.

22. Dopo il comma 114-quater art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-quinquies: "Coloro i quali abbiano svolto l'incarico di vicario del dirigente scolastico presso le scuole statali per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-quater."

23. **Motivazione [ammissione in soprannumero al nuovo concorso ds]:** in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per dirigenti scolastici per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto la funzione di vicario per almeno 36 mesi anche non continuativi.

24. Dopo il comma 114-quinquies art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-sexties: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico."

25. **Motivazione [nuovo concorso dsга]:** è necessario procedere in tempi rapidi all'indizione di un nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi.

26. Dopo il comma 114-sexties art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-septies: "Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties."

Motivazione [ammissione in soprannumero al nuovo concorso dsга]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori

dei servizi generali ed amministrativi per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili.

- 27.** Dopo il comma 114-septies art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-octies: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1^o marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico."

Motivazione [nuovo concorso coordinatore segreteria]: è necessario procedere in tempi rapidi all'indizione del concorso per coordinatore di segreteria.

- 28.** Dopo il comma 114-octies art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-nonies: "Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di assistente amministrativo presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-octies."

- 29. Motivazione [ammissione in soprannumero al nuovo concorso dsqa]:** in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per coordinatore di segreteria per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto la funzione di assistente amministrativo a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili.

- 30.** Dopo il comma 114-nonies art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 114-decies:
"1. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.

5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

Motivazione [procedura di assunzione nazionale per idonei concorso docenti 2016]: la procedura di cui al presente comma consentirà l'assorbimento di coloro i quali, in esito al concorso docenti 2016, pur essendo utilmente collocati nelle graduatorie di merito, non hanno ottenuto la stipula di contratto a tempo indeterminato per mancanza di posti per la propria classe di concorso nella regione per cui hanno partecipato alla procedura concorsuale.

31. Al comma 121 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”.

32. Motivazione [estensione carta docente-bonus 500 euro a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate.

33. Al comma 124 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, primo periodo, dopo le parole “di ruolo” aggiungere “e con contratto a tempo determinato, in proporzione alla durata della stesso”.

Motivazione [estensione obbligo formazione ai docenti precari]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e fermo restando la necessità di estendere anche ad altre categorie il bonus di cui al comma 28, è necessario estendere anche al personale docente con contratto a tempo determinato, in misura proporzionale alla durata dello stesso, l’obbligatorietà della formazione in servizio.

34. Al comma 128 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, primo periodo, dopo le parole “di ruolo” aggiungere “e con contratto a tempo determinato, in proporzione alla durata della stesso”.

Motivazione [estensione merito ai docenti precari]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, è necessario estendere anche al personale docente con contratto a tempo determinato, in misura proporzionale alla durata dello stesso, la possibilità di essere individuati per l’assegnazione del bonus premiale di cui al comma 128.

35. All’art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è soppresso il comma 131.

Motivazione [abolizione limite 36 mesi per supplenze]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire il limite di 36 mesi alla stipula di contratti a tempo determinato che, lungi dal rappresentare la soluzione al problema all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, configurerebbe invece una illegittima violazione del principio meritocratico alla base dell’individuazione

degli aspiranti docenti, in quanto impedirebbe a chi ha un punteggio maggiore (come noto, derivante prevalentemente da una maggiore anzianità di servizio) di stipulare contratti a tempo determinato, che andrebbero invece assegnati ad aspiranti con punteggio (ed anzianità di servizio) minori. Si tratta, pertanto, di un'evidente stortura che deve essere immediatamente sanata. La soluzione al precariato, infatti, è da rintracciare esclusivamente nella stabilizzazione di coloro che hanno superato tale limite, non nella loro espulsione dalla scuola italiana.

36. Dopo il comma 135 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 135-bis: "Al c. 1 primo periodo art. 485 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) eliminare la parola "predette";
 - b) sostituire le parole "scuole statali e pareggiate" con le parole "scuole statali, pareggiate e paritarie";
 - c) sostituire le parole "è riconosciuto" con le parole "è interamente riconosciuto";
 - d) eliminare le parole ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

Motivazione [valutazione intero preruolo in ricostruzione carriera + servizio paritarie]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.

37. Dopo il comma 135-bis art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-ter: "La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori."

Motivazione [professione docente usurante per estensione APE]: viste le risultanze di numerosi ed autorevoli studi di settore, che dimostrano come la professione docente svolta nelle scuole di ogni ordine e grado sia ad altissimo rischio di burnout, è necessario riconoscere a detta professione lo status di lavoro usurante ed estendere a tutti i docenti di ogni ordine e grado scolastico i benefici, anche previdenziali, previsti per queste categorie di lavoratori.

38. Dopo il comma 135-ter art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-quater: " Al comma 1 art. 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di

conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.

Motivazione [ripristino gradoni 0-2 e 3-8]: al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell'assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

39. Dopo il comma 135-quater art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-quinquies: “Il comma 2 art. 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis art. 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: “Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.”

Motivazione [abolizione limite organici sostegno]: in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

Al punto H dell'Allegato C (Articolo 25, comma 14, lettera d) sostituire le parole “di scuola pre-primaria” con le parole “delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado”.

Motivazione [estensione APE a tutti i docenti]: viste le risultanze di numerosi ed autorevoli studi di settore, che dimostrano come la professione docente svolta nelle scuole di ogni ordine e grado sia ad altissimo rischio di burnout, è necessario riconoscere a detta professione lo status di lavoro usurante ed estendere a tutti i docenti di ogni ordine e grado scolastico i benefici, anche previdenziali, previsti per queste categorie di lavoratori.